Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Accessori per serramenti".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione dell'Unione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per le famiglie di prodotti "Accessori per serramenti";

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C319/01 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C n.319 del 14/12/2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 1125:1997/A1:2001, EN 179:1997/A1:2001 EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN 1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Accessori per serramenti, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Accessori per serramenti le norme europee di riferimento sono:

EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 "Accessori per serramenti – DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 "Accessori per serramenti – DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 1935:2002 recepita come UNI EN 1935:2004 "Accessori per serramenti – CERNIERE AD ASSE SINGOLO – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 "Accessori per serramenti – DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 "Accessori per serramenti – DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI FERMOPORTA PER PORTE GIREVOLI – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 "Accessori per serramenti – DISPOSITIVI PER IL COORDINAMENTO DELLA SEQUENZA DI CHIUSURA DELLE PORTE – REQUISITI E METODI DI PROVA"

EN 12209:2003 recepita come UNI EN 12209:2005 "Accessori per serramenti – SERRATURE E CHIAVISTELLI – SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO – REQUISITI E METODI DI PROVA"

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità degli Accessori per serramenti sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Accessori per serramenti	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Accessori per serramenti dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Accessori per serramenti – DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA AZIONATI MEDIANTE MANIGLIA A LEVA O PIASTRA A SPINTA

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di aprirsi	SI
Durabilità della capacità di aprirsi (per porte chiuse da serrature su uscite di sicurezza)	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di aprirsi	SI
Durabilità della capacità di aprirsi (per porte chiuse da serrature su uscite di sicurezza)	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – CERNIERE AD ASSE SINGOLO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROLLATA DELLE PORTE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI FERMOPORTA PER PORTE GIREVOLI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di rilascio	SI
Durabilità della capacità di rilascio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – DISPOSITIVI PER IL COORDINAMENTO DELLA SEQUENZA DI CHIUSURA DELLE PORTE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti – SERRATURE E CHIAVISTELLI – SERRATURE AZIONATE MECCANICAMENTE, CHIAVISTELLI E PIASTRE DI BLOCCAGGIO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Capacità di mantenere la porta in posizione chiusa e di non contribuire alla propagazione del fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli "Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13/12/2002 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13/12/2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂" EN 12094-5:2000, EN 12094-6:2000, EN 12094-7:2000;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0228/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE:

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂ le norme europee di riferimento sono

EN 12094-5:2000 recepita come UNI EN 12094-5:2004 "Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂ Parte 5 – REQUISITI E METODI DI PROVA PER VALVOLE DI SMISTAMENTO PER SISTEMI A CO₂ IN ALTA E BASSA PRESSIONE E LORO ATTUATORI"

EN 12094-6:2000 recepita come UNI EN 12094-6:2003 "Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO_2 Parte 6 – REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI NON ELETTRICI DI MESSA FUORI SERVIZIO"

EN 12094-7:2000 recepita come UNI EN 12094-7:2004 Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂ Parte 7– REQUISITI E METODI DI PROVA PER GLI UGELLI

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità degli Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂ sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO ₂	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO₂ dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO_2 -VALVOLE DI SMISTAMENTO PER SISTEMI A CO_2 IN ALTA E BASSA PRESSIONE E LORO ATTUATORI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio – Componenti di impianti di estinzione a CO₂–DISPOSITIVI NON ELETTRICI DI MESSA FUORI SERVIZIO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti di impianti di estinzione a CO2 - UGELLI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle "Installazioni fisse antincendio".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTE le comunicazioni della Commissione dell'Unione Europea 2002/C 310/02 del 13/12/2002 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13/12/2002, 2003/C 47/02 del 27/02/2003 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C165 del 27/02/2003 e 2004/C 97/07 del 22/4/2004 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C67 del 22/4/2004 contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Installazioni fisse antincendio" EN 12259-1:1999+A1:2001, EN 12259-2:1999+A1:2001, EN 12259-3:2000+A1:2001, EN 12259-4:2000+A1:2001, EN 12259-5:2002;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0232/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Installazioni fisse antincendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Installazioni fisse antincendio le norme europee di riferimento sono:

EN 12259-1:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-1:2002 "Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – PARTE 1 – SPRINKLERS"

EN 12259-2:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-2:2002 "Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – PARTE 2 - VALVOLE DI ALLARME IDRAULICO"

EN 12259-3:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-3:2002 "Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – PARTE 3 - VALVOLE D'ALLARME A SECCO"

EN 12259-4:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-4:2002 "Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – PARTE 4 - ALLARMI A MOTORE AD ACQUA"

EN 12259-5:2002 recepita come UNI EN 12259-5:2003 "Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – PARTE 5 – RILEVATORI DI PASSAGGIO DI ACQUA"

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità delle Installazioni fisse antincendio sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Installazioni fisse antincendio	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Installazioni fisse antincendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – SPRINKLERS

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Durabilità, resistenza all'esposizione al calore	SI
Durabilità, resistenza agli shock termici	SI
Durabilità, resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – VALVOLE DI ALLARME IDRAULICO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – VALVOLE D'ALLARME A SECCO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA - ALLARMI A MOTORE AD ACQUA

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio – COMPONENTI PER SISTEMI A SPRINKLER E A SPRUZZO D'ACQUA – RILEVATORI DI PASSAGGIO DI ACQUA

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni di attivazione nominali	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Condizioni di attivazione nominali	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n. 246, relativo alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Isolanti termici per edilizia".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 1999/91/CE del 25.01.1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE del 08.01.2001 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente Decreto;

VISTE le comunicazioni della Commissione dell'Unione Europea: 2001/C358/08 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C n.358 del 15.12.2001, 2003/C120/06 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C n.120 del 22.05.2003 e 2004/C263/02 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C n.263 del 26.10.2004, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di isolanti termici per l'edilizia EN 13162:2001, EN 13163:2001, EN 13164:2001/A1:2004, EN 13165:2001/A1:2004, EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN 13168:2001/A1:2004, EN 13169:2001/A1:2004, EN 13170:2001, EN 13171:2001/A1:2004;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 15 marzo 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0235/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di isolanti termici per edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali,

Decreto di recepimento norma armonizzata isolanti termici per edilizia 5 5 06

è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli isolanti termici per edilizia le norme europee di riferimento sono:

EN 13162:2001 recepita come UNI EN 13162:2003 "Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica - specificazione";

EN 13163:2001 recepita come UNI EN 13163:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – specificazione";

EN 13164:2001 recepita come UNI EN 13164:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13164:2001/A1:2004;

EN 13165:2001 recepita come UNI EN 13165:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13165:2001/A1:2004;

EN 13166:2001 recepita come UNI EN 13166:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica – specificazione " ed EN 13166:2001/A1:2004;

EN 13167:2001 recepita come UNI EN 13167:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - specificazione" ed EN 13167:2001/A1:2004;

EN 13168:2001 recepita come UNI EN 13168:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - specificazione " ed EN 13168:2001/A1:2004;

EN 13169:2001 recepita come UNI EN 13169:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13169:2001/A1:2004;

EN 13170:2001 recepita come UNI EN 13170:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – specificazione";

EN 13171:2001 recepita come UNI EN 13171:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – specificazione " ed EN 13171:2001/A1:2004.

ALLEGATO 2 SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I sistemi di attestazione della conformità degli isolanti termici per edilizia sono quelli riportati nella decisione della Commissione Europea 1999/91/CE modificata dalla decisione della Commissione Europea 2001/596/CE, indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagli nella seguente tabella.

Prodotto	Uso Previsto	Classi di reazione al fuoco	Sistema di Attestazione della Conformità
		$A1^1 - A2^1 - B^1 - C^1$	1
Isolanti termici per	Per gli usi soggetti ai		
edilizia	requisiti di reazione al fuoco	$A1^2 - A2^2 - B^2 - C^2 - D - E$	3
		$A1^3 - A2^3 - B^3 - C^3 - D^3 - E^3, F$	4
Isolanti termici per edilizia	Tutti gli usi		3

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: Cfr allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

- 1 Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).
- 2 Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1).
- 3 Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione).

NOTA: L'attribuzione del sistema di attestazione di conformità 4 è valida limitatamente alla caratterizzazione alla reazione al fuoco dei prodotti rientranti nei casi indicati in tabella e comporta l'utilizzo, da parte del produttore nella dichiarazione di conformità, della classe di reazione al fuoco attribuita per decisione comunitaria laddove esistente, o della classe F, senza quindi necessità di intervento di un organismo notificato.

ALLEGATO 3

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di isolanti termici per edilizia dichiara tutte le caratteristiche di cui alla successiva tabella in funzione dell'Uso Previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura SI/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Uso Previsto : per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco e per tutti gli usi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi	SI
Permeabilità all'acqua	SI
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	*
Indice di isolamento acustico	SI/NPD
Indice di assorbimento acustico	SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto	SI/NPD
Resistenza termica	SI
Permeabilità al vapore acqueo	SI
Resistenza a compressione	SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione	SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici,	SI/NPD
invecchiamento, degrado	
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento,	SI/NPD
degrado	
Durabilità della resistenza a compressione contro calore,	SI/NPD
agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n. 246, relativo alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente Decreto;

VISTE le comunicazioni della Commissione dell'Unione Europea: 2002/C 320/05 del 20/12/2002 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C320 del 20/12/2002 e 2003/C 165/02 del 16/7/2003 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C165 del 16/7/2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio" EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2001/A1:2002, EN 54-12:2002;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n. 246;

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 24mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio le norme europee di riferimento sono:

EN 54-3:2001/A1:2002, recepita come UNI EN 54-3:2002 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 3: DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME INCENDIO";

EN 54-4:1997/A1:2002, recepita come UNI EN 54-:4 2003 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 4: APPARECCHIATURA DI ALIMENTAZIONE";

EN 54-5:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-5:2003 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 5: RIVELATORI DI CALORE – RIVELATORI PUNTIFORMI";

EN 54-7:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-7:2003 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 7: RIVELATORI DI FUMO – RIVELATORI PUNTIFORMI FUNZIONANTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA DIFFUSIONE DELLA LUCE, DELLA TRASMISSIONE DELLA LUCE O DELLA IONIZZAZIONE";

EN 54-12:2002, recepita come UNI EN 54-12:2003 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Parte 12: RIVELATORI DI FUMO – RIVELATORI LINEARI CHE UTILIZZANO UN RAGGIO OTTICO LUMINOSO":

ALLEGATO 2 SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I sistemi di attestazione della conformità dei Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio sono quelli riportati nella decisione della Commissione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – dispositivi sonori di allarme incendio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – APPARECCHIATURA DI ALIMENTAZIONE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – RIVELATORI DI CALORE – RIVELATORI PUNTIFORMI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominale di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e Prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – rivelatori di fumo – rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominale di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e Prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – RIVELATORI DI FUMO – RIVELATORI LINEARI CHE UTILIZZANO UN RAGGIO OTTICO LUMINOSO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali	SI
Ritardo nella risposta	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza alla tensione di alimentazione	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei "Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la DECISIONE della Commissione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13/12/2002 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13/12/2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni" EN 671-1:2001, EN 671-2:2001;

VISTO il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

5 5 06

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 36 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni le norme europee di riferimento sono:

EN 671-1:2001 recepita come UNI EN 671-1:2003 "Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 1 - IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI"

EN 671-2:2001 recepita come UNI EN 671-2:2003 "Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte2 - NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE"

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di estinzione incendi –	Sicurezza all'incendio	1
Sistemi equipaggiati con tubazioni		1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24/6/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C 139/03 del 8/6/2005 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C139 del 8/6/2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas" EN 12094-1:2003, EN 12094-2:2003, EN 12094-3:2003, EN 12094-1:2003, EN 12094-11:2003, EN 12094-11:2003, EN 12094-13:2001;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0230/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di estinzione a gas, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di estinzione a gas" le norme europee di riferimento sono:

EN 12094-1:2003 recepita come, UNI EN 12094-1:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 1 REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI ELETTRICI AUTOMATICI DI COMANDO E GESTIONE SPEGNIMENTO E DI RITARDO"

EN 12094-2:2003 recepita come UNI EN 12094-2:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 2 REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI NON ELETTRICI AUTOMATICI DI COMANDO E GESTIONE SPEGNIMENTO E DI RITARDO"

EN 12094-3:2003 recepita come UNI EN 12094-3:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 3 REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI MANUALI DI AZIONAMENTO E DI BLOCCAGGIO"

EN 12094-4:2003 recepita come UNI EN 12094-4:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 3 REQUISITI E METODI DI PROVA PER COMPLESSO VALVOLA DI SCARICA E RELATIVI ATTUATORI"

EN 12094-9:2003 recepita come UNI EN 12094-9:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 9 REQUISITI E METODI DI PROVA PER RIVELATORI DI INCENDIO SPECIALI"

EN 12094-10:2003 recepita come UNI EN 12094-10:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 10 REQUISITI E METODI DI PROVA PER MANOMETRI E PRESSOSTATI"

EN 12094-11:2003 recepita come UNI EN 12094-11:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 11 REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI DI PESATURA MECCANICI"

EN 12094-12:2003 recepita come UNI EN 12094-12:2004 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 12 REQUISITI E METODI DI PROVA PER DISPOSITIVI DI ALLARME PNEUMATICI"

EN 12094-13:2001 recepita come UNI EN 12094-13:2002 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – Parte 13 REQUISITI E METODI DI PROVA PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E VALVOLE DI NON RITORNO"

ALLEGATO n.2 SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di estinzione a gas sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio -	Sicurezza all'incendio	1
Componenti di estinzione a gas		1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante dei Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di estinzione a gas dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –DISPOSITIVI ELETTRICI AUTOMATICI DI COMANDO E GESTIONE SPEGNIMENTO E DI RITARDO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durabilità	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas **–DISPOSITIVI NON ELETTRICI AUTOMATICI DI COMANDO E GESTIONE SPEGNIMENTO E DI RITARDO**

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Caratteristiche prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – DISPOSITIVI MANUALI DI AZIONAMENTO E DI BLOCCAGGIO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas – COMPLESSO VALVOLA DI SCARICA E RELATIVI ATTUATORI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –RIVELATORI DI INCENDIO SPECIALI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	SI
Ritardo di risposta	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –MANOMETRI E PRESSOSTATI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - manometri	SI
Affidabilità di funzionamento - manometri	SI
Durabilità dei manometri rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –DISPOSITIVI DI PESATURA MECCANICI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –DISPOSITIVI DI ALLARME PNEUMATICI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas –VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E VALVOLE DI NON RITORNO

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13/12/2002 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13/12/2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere" EN 12416-1:2001, EN 12416-2:2001;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0229/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere le norme europee di riferimento sono:

EN 12416-1:2001 recepita come UNI EN 12416-1:2003 "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE – PARTE 1: REQUISITI E METODI DI PROVA PER COMPONENTI"

EN 12416-2:2001 recepita come UNI EN 12416-2:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE – PARTE 2: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità degli sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE –COMPONENTI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti .	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza alla pressione degli ugelli	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza al calore degli ugelli.	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, tensocorrosione degli ugelli.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE Kit sistemi estinzione a polvere completi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità / condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - SISTEMI A POLVERE - Kit di contenitori di polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità / condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE – Kit di unità di gas propellente per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità / condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE Kit di sistemi di controllo e di attuazione (con rilascio manuale o automatico) per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità / condizioni nominali di attivazione	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta).	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE – Kit di collettori di distribuzione e di valvole direzionali per sistemi di estinzione e polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Ritardo di risposta (tempo di risposta).	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti.	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana o europea recepita nella legislazione italiana vigente al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – SISTEMI A POLVERE – Kit di erogatori di sistemi ad allagamento totale o ad applicazione locale per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti.	SI
Affidabilità di funzionamento.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana o europea recepita nella legislazione italiana vigente al momento della dichiarazione.

Decreto2006: Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi per il controllo di fumo e calore".

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n.93/68/CEE;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, per l'attuazione della direttiva n.89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

VISTA la Decisione della Commissione dell'Unione Europea 96/577/CE del 24/6/1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n.254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

VISTA la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 67/05 del 17/3/2004 pubblicata sulla Gazzetta delle Comunità europee serie C67 del 17/3/2004 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di "Sistemi per il controllo di fumo e calore"EN 12101-2:2003 e EN 12101-3:2002;

VISTO il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto del Presidente della repubblica 21 aprile 1993 n.246;

SENTITO il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29 luglio 1982 n.577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

ESPLETATA, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

DECRETANO

Art.1

Metodi di attestazione della conformità

- 11. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n° 246
- 3. Ai sensi dell'art.6 commi 2 e 3 del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- 4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA Prospetto ZA.2 "Sistemi di attestazione della conformità" delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art.2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 e art. 10 comma 2 del DPR n.246/93, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi per il controllo di fumo e calore, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art.3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'articolo 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per il prodotto Sistemi per il controllo di fumo e calore le norme europee di riferimento sono:

EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 "Sistemi per il controllo di fumo e calore – PARTE 2 - SPECIFICHE PER GLI EVACUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE"

EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 "Sistemi per il controllo di fumo e calore – PARTE 3 – SPECIFICHE PER GLI EVACUATORI MOTORIZZATI DI FUMO E CALORE"

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi per il controllo di fumo e calore sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi per il controllo di fumo e calore	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Sistemi per il controllo di fumo e calore dichiara tutte le caratteristiche di cui alla successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi per il controllo di fumo e calore -- EVACUATORI NATURALI DI FUMO E CALORE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi	SI
Superficie utile di apertura	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Resistenza al fuoco – stabilità meccanica	SI
Capacità di aprirsi in condizioni ambientali	SI
Reazione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi per il controllo di fumo e calore-EVACUATORI MOTORIZZATI DI FUMO E CALORE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Ritardo di risposta.	SI
Affidabilità operativa.	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldo	SI
Parametri prestazionali in condizioni d'incendio	SI
Resistenza all'incendio: perdite di fumo, stabilità meccanica.	SI
Abilità di apertura in condizioni ambientali.	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

^{*} Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.